



Direzione Servizi Sociali

CAPITOLATO SPECIALE

Oggetto: Procedura negoziata, ex artt. 36 e 63 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio diretto alla realizzazione di attività di Animazione culturale e socializzazione a favore della popolazione carceraria del nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano e della Casa Circondariale maschile Mario Gozzini. CIG 7800910A92

Oggetto

L'Amministrazione comunale di Firenze intende realizzare, nel contesto dell'azione rieducativa e di reinserimento sociale dei detenuti, un servizio consistente nella realizzazione di attività culturali e di socializzazione all'interno delle carceri fiorentine del Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano e Casa Circondariale Mario Gozzini, con l'obiettivo del contrasto alle diffuse forme di disagio personale e sociale dei detenuti e di lotta alla recidiva, finalizzato al miglioramento della qualità della vita detentiva attraverso l'offerta di stimoli e di momenti di rielaborazione personale, di occasioni di relazione, di contatto con la famiglia, di spazi di attivazione personale e di espressione della propria creatività, di informazione, orientamento anche professionale, in connessione al sistema dei servizi ed integrato con la rete dei servizi pubblici e privati già presenti nell'area dell'Inclusione Sociale per detenuti.

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti in quanto risulta necessario che, per la corretta esecuzione dell'appalto, le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico.

E' ammesso il subappalto nei limi del 30%, secondo le disposizioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 purchè l'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Obiettivi

Gli obiettivi del progetto, da condividere col detenuto, sono:

1. Il miglioramento della qualità della vita detentiva;
2. Il sostegno ai detenuti in percorsi di riacquisizione e riaccettazione della legalità;
3. Fornire supporto ai detenuti per il rapporto con le famiglie;
4. Operare con i detenuti con informazione, orientamento, sostegno, formazione con lo scopo finale del riequilibrio e dell'autonomia della persona;
5. La partecipazione attiva delle persone inserite nelle attività del progetto;
6. La progressiva ri-acquisizione o assunzione di abilità sociali, relazionali e creative, di crescita con lo scopo dell'autonomia diminuisce l'intervento sociale in una visione impostata sul presupposto che l'adulto, anche in condizione di marginalità, possa – se opportunamente sostenuto – raggiungere obiettivi di autonomia e di benessere.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, il Comune di Firenze, al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, si adopererà per coordinare le attività in oggetto, gestite dal soggetto individuato all'esito della procedura di selezione pubblica, con la rete dei servizi sociosanitari, educativi e degli interventi culturali del territorio.

Prestazioni

Realizzazione d'attività d'animazione culturale e socializzazione finalizzate al miglioramento della qualità di vita interna, allo sviluppo delle potenzialità individuali e al sostegno ai percorsi d' inclusione sociale e autonomia dei detenuti, da realizzarsi in forma organizzata nei due Istituti di Pena, nelle sezioni maschili e femminili, considerando le caratteristiche delle varie sezioni (penale, giudiziario, sezioni speciali):

- **N° Laboratori o Attività** a frequenza mono o bisettimanale consistenti in attività di animazione culturale e ricreativa e di socializzazione rivolta ai detenuti, per minimo 10 mesi/anno, con annesso materiale di uso necessario alla gestione dei Laboratori, fra cui:

CC Gozzini:

1. un Laboratorio di Ceramica bisettimanale;
2. un'Attività con cani (addestramento/funzione Pet Therapy), bisettimanale;
3. un'Attività di creazione di trasmissione radiofonica, bisettimanale;

NCP Sollicciano:

1. un'Attività di danza al femminile, monosettimanale;
2. due Laboratori di scrittura creativa; 1 maschile 1 femminile, bisettimanali;
3. un Laboratorio di musica, 6 incontri mensili;
4. un Laboratorio di murali ai passeggi bisettimanale;
5. un'Attività di creazione di una redazione per Radio interna all'istituto; bisettimanale;

- Per entrambi gli Istituti è da prevedere l'acquisto e la gestione di abbonamenti TV per la visione di eventi sportivi.
- Per il coordinamento delle Attività e dei Laboratori di entrambi gli Istituti è da prevedere la presenza di una figura di coordinatore che costituisca l'interfaccia organizzativo tra gli Uffici Penitenziari e i conduttori delle singole Attività e Laboratori, per minimo di n° 8 ore settimanali;

I Laboratori e le Attività sono concordati con i competenti Uffici Penitenziari, e possono prevedere proiezioni esterne agli Istituti, in accordo con i programmi trattamentali formalmente approvati dalle autorità competenti.

I laboratori sono programmati in modo da risultare connessi alla vita culturale esterna al carcere: mostre, spettacoli, eventi, anche nel senso di permettere l'accesso della comunità esterna in carcere, in occasione di eventi connessi alle attività laboratoriali (es: spettacolo finale).

Il complesso dei Laboratori e delle Attività deve essere gestito in forma coordinata ed in stretto raccordo con la Direzione degli Istituti di Pena. A tal proposito è prevista la partecipazione formale del gestore del servizio alla Commissione di cui all'art. 27 della L. 354/1975, - Attività culturali, ricreative e sportive – che statuisce che negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive, ricreative e di altra natura volte alla realizzazione della personalità dei detenuti, anche nel quadro del trattamento rieducativo, e che una Commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

Il Comune di Firenze, al fine di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, si adopererà per coordinare le attività in oggetto, gestite dal soggetto individuato all'esito della procedura di selezione pubblica, con la rete dei servizi sociosanitari, educativi e degli interventi culturali del territorio.

Nell'ottica di una progressiva ottimizzazione degli interventi e delle risorse i laboratori sopra indicati potranno subire variazioni o essere sostituiti con altre attività, fermo restando il medesimo budget disponibile, su richiesta dei due istituti carcerari nel caso ne venga ravvisata l'opportunità.

Destinatari

Destinatari del Servizio sono:

- I detenuti degli Istituti Penali di Firenze - Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano e Casa Circondariale Mario Gozzini;
- Le famiglie degli stessi;

L'individuazione dei detenuti partecipanti alle attività è a cura delle competenti autorità penitenziarie - Uffici per le attività Pedagogiche e rieducative in collaborazione con il soggetto affidatario del presente Servizio.

Durata

La convenzione per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 5 ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di affidamento del servizio ed è successivamente rinnovabile, ai medesimi patti e condizioni, per altri 3 (tre).

Nelle more della conclusione delle procedure di gara sarà possibile la proroga tecnica del contratto per ulteriori 4 mesi e in ogni caso fino alla conclusione di detta procedura.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale l'affidamento può essere rinnovato, verificata la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e previo finanziamento della spesa, per ulteriori tre anni, senza che l'affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo. Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Luogo di esecuzione

Gli interventi e le attività di cui al presente avviso si svolgono all'interno degli Istituti di Pena di Firenze. Possono essere previste proiezioni esterne agli Istituti di Pena, nel territorio del Comune di Firenze o nell'Area Metropolitana, quando ciò sia funzionale e/o determinato da esigenze relative allo svolgimento delle iniziative interne.

Locali e attrezzature

Gli interventi e le attività oggetto del presente Avviso si svolgono negli Istituti di Pena del Comune di Firenze. L'utilizzo degli spazi interni agli Istituti di Pena è da concordarsi con le Autorità Penitenziarie. L'affidatario mette inoltre a disposizione tutti gli strumenti, attrezzature e materiali occorrenti per le attività previste dal presente atto. L'affidatario risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione.

Nulla Osta annuale al progetto

L'affidatario si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto annuale (di seguito denominato "Progetto"), concordato con le due autorità penitenziarie, Nuovo Complesso Penitenziario Sollicciano e Casa Circondariale Gozzini, e avallato dal loro Nulla-Osta annuale. Le Autorità Penitenziarie forniranno il Nulla - Osta formale per il programma annuale delle attività.

Importo della convenzione e pagamenti

Il corrispettivo annuo della convenzione è pari a € **39.344,26 (euro trentanovemilatrecentoquarantaquattro/26)** (IVA ESCLUSA), per un ammontare complessivo triennale di € **118.032,79 (euro centodiciottomilatrentadue/79)** (IVA ESCLUSA).

L'importo complessivo, in caso di rinnovo, per ulteriori tre anni è di € **236.065,58 (euro duecentotrentaseimilasesantacinque/58)** (IVA ESCLUSA).

In caso di ulteriore proroga tecnica l'importo è di € **249.180,31 (euro duecentoquarantanovemilacentottanta/31)** (IVA ESCLUSA).

Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune di Firenze per l'attività di volontariato di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Per l'espletamento del presente servizio non sono previsti rischi da interferenza.

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:

- ✓ il 40% del corrispettivo annuo entro 60 giorni dalla data di attivazione del progetto di ciascun anno di validità del contratto;
- ✓ il 40% del corrispettivo annuo entro 180 giorni dalla data di attivazione del progetto di ciascun anno di validità del contratto;
- ✓ il 20% del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di scadenza di ciascuno dei tre anni di validità del contratto.

Con tale importo l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'attività medesima, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del corrispettivo previsto durante il periodo di durata naturale del contratto. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'affidatario non abbia tenuto presente. L'affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

L'affidatario trasmetterà al Comune il rendiconto delle spese sostenute a cadenza annuale.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvede alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di verifica della conformità del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto.

Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- Codice Cig: 7800210A92
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno.

Il Comune procederà al pagamento delle fatture solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali da parte dell'affidatario. Conseguentemente, ai fini del pagamento il Comune acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'affidatario.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalati dall'Ispettorato del Lavoro od altro Ente previdenziale o assicurativo, l'Amministrazione si riserva di attivare la procedura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207 del 5 Ottobre 2010 e s.m.i.

I controlli del Comune di Firenze

L'esecuzione del presente contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento con l'ausilio, se nominato, del direttore d'esecuzione, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il comune svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;
- b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore e al numero e alla tipologia di utenti che accedono al servizio.

E' facoltà del comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, compreso in orario notturno, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il

gestore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto un apposito registro a cura del gestore. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del Gestore o suo rappresentante e del RUP ovvero del direttore d'esecuzione, dipendente del comune.

È facoltà del comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

Obblighi e responsabilità del gestore.

Al gestore è fatto obbligo:

- a) di osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria e antinfortunistica;
- b) a comunicare al comune , su richiesta del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- c) ad impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- d) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.
- e) in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'impresa, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'affidatario, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

Personale

Nei limiti e per le ragioni di cui al D. LGS 117/2017 e decreti ministeriali attuativi per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso l'aggiudicatario potrà utilizzare lavoratori dipendenti od autonomi nel rispetto della disciplina contrattuale di riferimento. A tal fine l'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

Il personale non deve aver subito condanne per reati contro minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno delle minori, quali

nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 .

Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero nel caso che per il predetto reato sia incriminato un amministratore della società lo stesso non può accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.

Privacy

Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Polizza assicurativa al personale

L'affidatario garantisce che tutto il personale, anche volontario, compreso quello del servizio civile regionale e nazionale, è regolarmente assicurato e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo.

L'affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

La documentazione relativa ai volontari coinvolti nell'attività (nomi, qualifiche, ore d'impegno,) è conservata dal soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

Responsabilità in materia di sicurezza

Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore.

Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale della Comune, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il comune da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura.

Report relativi alle attività svolte

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, l'affidatario trasmette, a cadenza semestrale, alla Direzione Servizi Sociali, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, entro il 15 del mese successivo al semestre, il report dell'attività svolta.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del comune all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del Gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

Sospensioni e interruzione delle attività

L'affidatario non può sospendere le attività fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. L'eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni delle attività, il soggetto affidatario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In tal caso il soggetto dovrà impegnarsi a ripristinare il normale svolgimento del servizio non appena verranno meno le cause che hanno determinato l'interruzione.

In caso di interruzione delle attività il soggetto affidatario riconoscerà all'Amministrazione un equo indennizzo non superiore, comunque, al 30 % del valore del servizio mancato.

Le interruzioni totali delle attività per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente sia della ditta come dell'Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

Le attività oggetto dell'avviso devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella relazione tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento delle attività e le modalità specificate nel presente avviso, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Gestore inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

INADEMPIENZA	PENALITA'
Mancata sostituzione (in caso di dimissioni) degli operatori.	€ 500,00
Mancato adeguamento alle anomalie riscontrate dal personale comunale e riferite al servizio. Per ogni settimana di ritardo	€ 100,00
Mancata effettuazione di una delle azioni previste nella proposta progettuale. Per ciascuna azione non effettuata	€ 250,00
Mancato monitoraggio delle attività. Per ciascuna azione di monitoraggio non effettuata	€ 100,00
Mancata collaborazione con il Servizio Sociale professionale	€ 200,00
Mancata trasmissione dei report relativi alle attività svolte	€ 200,00
Mancata attuazione nei tempi previsti di disposizioni dell'amministrazione comunale. Per ogni violazione	€ 250,00
Mancata redazione e mancata somministrazione della reportistica	€ 200,00
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di personale. Per ogni violazione.	€ 200,00
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di sicurezza. Per ogni violazione.	€ 200,00
Mancato rinnovo delle polizze assicurative. Per ogni giorno di ritardo	€ 200,00
Violazione della normativa sulla privacy	€ 1.000,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 32 oltre alla richiesta di risarcimento danni. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

Risoluzione di diritto – Clausola risolutiva espressa

Il comune intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a. Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013".
- b. Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Firenze o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti.

- c. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- d. In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
 - a. la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 - b. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - c. l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- b) Mancata comunicazione tempestiva al comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
- c) Inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto e in caso di mancato adempimento degli obblighi connessi alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e successive modifiche.
- d) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i Comuni della Provincia di Firenze.
- e) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
- f) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- g) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del Codice, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- h) Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- i) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- j) Nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- k) Nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
- l) Mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell'offerta che sono stati oggetto di valutazione.
- m) Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
- n) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
- o) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto.
- p) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
- q) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.
- r) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall'art. 46.
- s) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;

t) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali.

u) La perdita d'iscrizione all'Albo delle associazioni di volontariato e di promozione Sociale.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell'esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Recesso dal contratto da parte del comune

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR della Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 V comma. del citato D. Lgs. .

Ai sensi dell'art. 209 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 -bis è vietato in ogni caso il compromesso.